



Dichiarazione dei Redditi, IRAP e I.M.U. 2018 Enti non Profit e Associazioni Sportive

**I redditi degli Enti non profit:
inquadramento tributario ai fini dichiarativi**

Claudia Miliucci

Dottore commercialista – Componente Commissione Terzo Settore e Non Profit dell'ODCEC di Roma

Roma, 24 maggio 2018





Art. 73 D.P.R. 917/86 – CO.1. – LETT.C) e CO.2

“ 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società':

.....

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

2. Tra gli enti diversi dalle società', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.”



ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Art. 143 – D.P.R. 917/86 – Reddito complessivo

“ 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.”

- *“3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:*



a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”



Il reddito complessivo degli ENTI NON PROFIT e' dato dalla sommatoria di:

- **redditi fondiari**
- **redditi di capitale**
- **redditi di impresa**
- **redditi diversi**

ovunque prodotti e quale che ne sia la destinazione con esclusione dei redditi esenti, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (esempio interessi attivi su conti correnti bancari e/o postali soggetti a ritenuta del 26%) o soggetti ad imposta sostitutiva (esempio titoli di stato soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%).

Restano esclusi dall'imposizione ai fini delle imposte dirette:

- Corrispettivi, che non eccedono i costi di diretta imputazione, derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione;



- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Contributi (sia a fondo perduto che aventi natura di corrispettivo) corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento, in accreditamento o convenzione, di attività aventi finalità sociali.

Determinazione REDDITO COMPLESSIVO

Redditi fondiari	+
Redditi di capitale	+
Redditi di impresa	+
Redditi diversi	=
Reddito complessivo	-
Oneri deducibili	=

Imponibile IRES x aliquota IRES 24% = imposta lorda - Detrazioni di
imposta e crediti di imposta = Imposta Netta



ONERI DEDUCIBILI

Dal reddito complessivo si deducono, ad esempio:

- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR);
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR);

Attenzione: non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR.



DETRAZIONI DI IMPOSTA

Dall'imposta lorda, (QUADRO RN – MODELLO REDDITI ENC) si detrae il 19% di:

- interessi passivi su mutui agrari, nei limiti dei redditi di terreni dichiarati;
- spese di manutenzione, protezione e restauro di beni vincolati, nei limiti della quota rimasta a carico;
- erogazioni liberali in favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, fino al 2% del reddito dichiarato;
- erogazioni ed acquisti di beni per attività di rilevante valore culturale ed artistico svolte da Stato ed enti territoriali;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.



Redditi Fondiari (QUADRI RA – RB MODELLO REDDITI ENC)

Regolati dal capo II del TUIR – artt. Da 25 a 43

- Sono definiti come fondiari i redditi inerenti gli immobili che l'ente possiede in proprietà' o altro diritto reale;
- Si suddividono in redditi di terreni e redditi di fabbricati.

Redditi di terreni (quadro RA)

Rilevano il reddito dominicale ed il reddito agrario;

Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.



Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Mibact purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

Rivalutazione:

- Ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. I redditi dominicali e agrari vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento (art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

Attenzione: I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel **quadro RL**.



Redditi di fabbricati (quadro RB)

Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.

Attenzione:

i locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82.

L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.



Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.

Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle Entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze, a meno che non siano concessi in locazione;
- i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione;



Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno dichiarati:

- Gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

Attenzione:

- gli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 74, comma 2, del TUIR , al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito fondiario;

- i redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel quadro RL;

- Per i redditi derivanti da immobili locati rileva il maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% ed il canone di locazione ridotto fino al 15% delle spese per manutenzione che si dimostrano essere state realmente eseguite;

- per gli **immobili di interesse storico ed artistico** rileva il maggior valore tra la rendita rivalutata del 5% ed il canone di locazione ridotto forfettariamente del 35%;



- Gli immobili presenti nell'inventario si considerano beni strumentali con possibilità di deduzione degli ammortamenti;
- Le spese ed i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, da contabilizzare separatamente e diverse sono deducibili, secondo la regola del pro rata, per la parte che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ed il totale dei ricavi e proventi (Annotazione QUADRO RS).





Redditi di impresa (QUADRI RF – RG MODELLO REDDITI ENC)

Gli enti non commerciali si caratterizzano per la struttura organizzativa e per la natura peculiare dell'attività esercitata.

Sotto il primo profilo l'ente può assumere la forma della fondazione o dell'associazione riconosciuta o senza personalità giuridica.

Relativamente al secondo aspetto l'attività si considera non commerciale solo se è diversa da quelle tipicamente costituenti oggetto d'impresa previste dall'art. 2195 c.c.

Dal punto di vista fiscale:

- si considerano non commerciali le attività che, pur non rientrando tra quelle tipicamente d'impresa, sono in ogni caso prive dei requisiti dell'abitudine e della professionalità.

Verifica della non commercialità: decisivo l'esame dell'attività effettivamente oggetto d'esercizio per come risultante dall'atto costitutivo. In ogni caso l'attività coincide con quella necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali.



- non commercialità prescinde dall'assenza del fine di lucro ovvero dal vincolo alla destinazione degli utili alle finalità dell'ente con conseguente impedimento alla distribuzione fra i soci.

- Dal sito web dell' Agenzia delle Entrate, relativamente agli ENC, si chiarisce:

“Attenzione: gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività (cioè, l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto) è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; regola che si applica, in ogni caso agli enti non residenti.”



Punto di vista normativo:

art. 149, co. 2 del TUIR,

individua parametri decisivi ai fini della qualificazione della natura dell'attività concretamente esercitata. L'ente si considera commerciale se:

- c'è prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- se i ricavi derivanti da attività riconducibili a quelle d'impresa superano il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
- se i redditi derivanti da attività commerciali sono superiori alle entrate istituzionali;
- se, le componenti negative relative all'attività avente i caratteri della commercialità prevalgono sulle restanti spese.

Il ricorrere di una sola delle condizioni sopra esposte non implica la perdita automatica della qualifica di ente non commerciale.



- Ai fini della perdita della qualifica non commerciale occorre in sintesi che l'attività dell'ente sia svolta con un'organizzazione caratterizzata da professionalità e sistematicità nell'erogazione del servizio - (Cfr Ris. 66/00 Ministero Finanze).

art. 149, co,1, TUIR

L'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

art. 143 TUIR

Non si considerano commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione.




art. 143 co, 3 TUIR

Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust:

esclusi dalla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Altresì esclusi dall'imponibile i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale esercitate in conformità ai fini istituzionali.





Art. 148 TUIR

Disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo.

- non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.


(Giurisprudenza consolidata ha ribadito che ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati – Corte Costituzionale sentenza 467 del 19 novembre 1992, Corte di Cassazione sentenza n° 612/06 – Corte di Cassazione n° 22533/07, ecc.)



In ogni caso considerate commerciali:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati e partecipanti effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

- Corrispettivi = componenti del reddito d'impresa se l'attività ha il carattere dell'abitudine
- Corrispettivi = redditi diversi se l'attività è svolta con carattere di occasionalità





Art. 148, co. 3 TUIR

- per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona (elenco così aggiornato dall'art. 89, co.4, D.Lgs. 117/2017), sono decommercializzate le attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti o, comunque, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale anche se svolte verso associati, partecipanti e tesserati delle medesime.
- Sono altresì escluse dalla formazione del reddito le cessioni, anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Attenzione:

non possono considerarsi non commerciali, comunque, per espressa previsione di legge, le attività di somministrazione di pasti, di cessione di beni e prodotti per la vendita, di erogazioni di acqua, gas, ed energia elettrica e vapore, di gestione di spacci e mense, di pubblicità commerciale e di telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.



Art. 148, co.5 TUIR

Disciplina specifica per le **associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e per le organizzazioni sindacali e di categoria.**


- In riferimento alle prime, infatti, è decommercializzata, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande resa presso le sedi dell'ente e sempre che sia strettamente complementare all'attività svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali.
- Per quanto attiene alle seconde, invece, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro nonché l'assistenza prestata prevalentemente verso gli iscritti in materia di legislazione sul lavoro a fronte di corrispettivi, che, in entrambi i casi, non devono eccedere i costi di diretta imputazione.



Art. 148, co.5 TUIR

Attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non si considera commerciale:

- nel caso in cui sia effettuata da associazioni di promozione sociale con finalità assistenziale riconosciuta, in quanto complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- nell'ipotesi in cui sia effettuata verso associati e partecipanti da associazioni politiche, sindacali e di categoria o da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese.





Art. 148 co, 8 TUIR

L'applicazione del regime di detassazione previsto per gli enti associativi è subordinata alla circostanza che nei relativi atti costitutivi e statuti, da redigere nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, siano inserite clausole volte a salvaguardare la democraticità della vita dell'associazione, con particolare riferimento alla stabilità del rapporto associativo ed all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e nella scelta degli organi amministrativi.

Tali clausole devono altresì disporre il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, l'intrasmissibilità della quota di partecipazione, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, l'obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario, l'obbligatoria devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in caso di scioglimento per qualunque causa.



DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (ART. 144 TUIR)

Nel regime ordinario il reddito d'impresa è dato da:

$$\begin{array}{r} \text{Proventi attività commerciale} - \\ \text{Costi attività commerciale} = \end{array}$$

Reddito d'impresa

- Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
- Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.



REGIME FORFETARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO (ART. 145 TUIR)

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare l'opzione per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, variabile secondo l'attività svolta e l'ammontare stesso dei ricavi.

Tale imponibile sarà sottoposto a tassazione secondo l'ordinaria aliquota IRES.

L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

- **COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ**
- prestazioni di servizi - 15% per ricavi fino a 15.493,71 € - 25% per ricavi tra 15.493,71 € e 400.000,00 €
- altre attività - 10% per ricavi fino a 25.822,84 € - 25% per ricavi tra 25.822,84 € e 700.000,00 €
- Condizione indefettibile per il rinnovo dell'opzione è il rispetto dei limiti previsti dall'art. 145 TUIR.



COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

prestazioni di servizi

- 15% per ricavi fino a 15.493,71 €
- 25% per ricavi tra 15.493,71 € e 400.000,00 €

altre attività

- 10% per ricavi fino a 25.822,84 €
 - 25% per ricavi tra 25.822,84 € e 700.000,00 €
- Condizione indefettibile per il rinnovo dell'opzione è il rispetto dei limiti previsti dall'art. 145 TUIR.



Sempre riguardo al quadro RG – modello ENC si rileva che:

- Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata;
- da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- dai soggetti agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, se non tenuti alla compilazione del quadro RD.

Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.



NOVITA'

L'art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata.

Parzialmente riformulato l'art. 66 del TUIR introdotto "un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa".

- Reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
- Per evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR, sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).



Redditi di Partecipazione – QUADRO RH – MODELLO ENC

Il quadro RH deve essere compilato per dichiarare i redditi (o le perdite) da partecipazione a prescindere dall'effettiva distribuzione, in base ai prospetti di riparto rilasciati da: società di persone od equiparate residenti in Italia, vale a dire: società semplici; in nome collettivo; in accomandita semplice; società di capitali trasparenti, residenti in Italia ; GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), residente in Italia o non residente , ma con stabile organizzazione in Italia .

Attenzione:

I crediti di imposta attribuibili al dichiarante da: società di persone (art. 5 TUIR); società di capitali trasparente (art. 115, TUIR); vanno esposti ed utilizzati nell'ambito del quadro RU e non nel quadro RH.


Nella prima sezione del quadro RH vanno riportati i dati della società o del GEIE cui l'ente dichiarante partecipa.



- La sezione II va compilata dall' ente o dalla società non residente in Italia che ha aderito al regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115, TUIR.
- Si ricorda che per i soggetti non residenti, l'accesso al regime della trasparenza fiscale è ammesso solo in qualità di soci partecipanti. In particolare l'art. 115, comma 2, TUIR, stabilisce che l'esercizio dell'opzione per la trasparenza è consentito anche alle società non residenti, a condizione che: - presentino gli stessi requisiti richiesti alle società residenti; - non vi sia obbligo per la società trasparente partecipata (residente) di operare la ritenuta sugli utili distribuiti o, se applicata, la stessa sia interamente rimborsabile.
- L'ente dichiarante nella Sezione III " Determinazione del reddito ", deve sommare gli importi esposti nei campi comuni delle precedenti sezioni.



- Nota bene: Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria - va riportata la sommatoria di tutte le perdite di partecipazione presenti nel quadro RH provenienti da: partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria o in GEIE e di società partecipate che hanno optato per la trasparenza.
- Tale perdita può essere computata in diminuzione di eventuali redditi dichiarati nei quadri RC, RD, RF o RG. La parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa in contabilità ordinaria va riportata nell'apposito prospetto delle perdite del quadro RS.





Altri Redditi – QUADRO RL – MODELLO ENC

Questo quadro è composto da due sezioni:

- **Sezione I:** riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR
- **Sezione II:** riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i “redditi diversi” previsti nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

Nell’esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi.

I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2017.



ESEMPI DI REDDITI DIVERSI DA DICHIARARE NELLA SEZIONE II – QUADRO RL:

- corrispettivi lordi, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati compresi i terreni agricoli o costruiti da non più di cinque anni;
- le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza;
- i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.



- Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR;
- Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
- Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.



Nella Sezione prima vanno riportati i redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR.

Si ricorda che l'art. 1, comma 655, Legge n. 190/2014, intervenendo sull'art. 4, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 344/2003, ha disposto **la riduzione dal 95% al 22,26% della quota esente dei dividendi percepiti dagli ENC e pertanto la tassazione dei dividendi per tali soggetti è aumentata dal 5% al 77,74%** .

Il D.M. 26 maggio 2017, all'art. 1: comma 2, dispone che gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100%;

il comma 3, dispone che gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26%.



Attenzione:

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi , le rendite e gli altri proventi conseguiti nell' esercizio di imprese commerciali , che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

